

AVVOCATO
ANDREA MARCHESINI
Via Oberdan, 7 – 37121 Verona
Tel. 045.8011720 – Fax: 045.593282
E-mail: marchesini@avvocatibmz.it
PEC: avvandreamarchesini@ordineavvocativrpec.it
N. fax per notifiche ex art. 2 D.L. 35/05: 045.593282

TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA

Sezione II – Fallimentare

Organismo di Composizione della Crisi – OCC Veronese Forense

Procedimento n. 40/2020

Parte istante: Abbruzzese Matteo

Gestore: avv. Andrea Marchesini

Relazione particolareggiata ai sensi dell'art. 68 co. 2 CCI

Il sottoscritto avv. Andrea Marchesini, designato quale gestore della crisi in data 25.07.2022 (incarico accettato in data 26.07.2022 – doc. 1) in esito alla domanda presentata dal signor Abbruzzese Matteo (c.f. BBRMTT73D21D643I) (doc. 2),

verificato che il signor Abbruzzese Matteo

- si trova in una situazione di crisi ex art. 2 comma 1 lett. b) ossia *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* ovvero di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c), ossia *“lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*,
- ai fini dell'applicazione della disciplina del sovraindebitamento come riformato nel CCI, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) ovvero quale *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi*



III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”;

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui al Capo II° del CCI;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II° del CCI;
- risiede nel Comune di Verona all’indirizzo di Piazza Pozza n. 2 come da certificato di residenza prodotto agli atti (doc. 3) e pertanto la competenza è correttamente individuata nell’intestato Tribunale di Verona ai sensi dell’art. 27 CCI;
- si è impegnato personalmente e con l’assistenza degli avv.ti Alessandro Pasquini e Franco Vinci del Foro di Verona a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all’OCC per la ricostruzione della propria situazione economico finanziaria e patrimoniale;
- ha presentato proposta di piano del consumatore, da rideterminarsi quale procedura di ristrutturazione dei debiti secondo il nuovo art. 67 CCI, che prevede l’accantonamento di una quota di stipendio pari ad Euro 600/mese per la durata complessiva di anni cinque (totale accantonamento Euro 36.000) da distribuire tra i creditori di seguito accertati e con falcidia dei finanziamenti garantiti da cessione del quinto dello stipendio, fatto salvo il pagamento delle spese prededucibili di procedura.

Tanto verificato, si dimette la presente relazione particolareggiata ai sensi di legge.

a. Sulle cause del sovraindebitamento

Nella relazione allegata alla domanda presentata all’OCC Veronese Forense, il debitore deduce come la causa del sovraindebitamento sia da individuare nel costante aumento dei costi necessari per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare, in rapporto all’entità del proprio stipendio.

Il sig. Abbruzzese è alle dipendenze del Ministero della Difesa a far data dal 1.09.1992, inquadrato come maresciallo ordinario, impiegato presso la Caserma Dalla Bona di Verona Piazza Santo Spirito a far data dal 28.10.2015 (dal giugno 2013 presso la Caserma



di Piazza Pozza) e precedentemente di stanza a Codroipo presso il reggimento Lancieri di Novara.

Riferisce di aver iniziato una relazione sentimentale con la signora Maria Nunziata (c.f. NNZMRA74T67G812J, residente in San Bonifacio alla via Maestri del Lavoro n. 13) ancora nell'anno 2010 quando si trovava impiegato a Codroipo.

All'epoca, percepiva uno stipendio medio di Euro 1.600/mese, con cui doveva far fronte al pagamento di vitto ed alloggio in Codroipo nonché ai costi conseguenti ad una relazione sentimentale "a distanza" come quella nata con la signora Nunziata.

Per far fronte all'aumento delle uscite finanziarie, il sig. Abbruzzese stipulò con Sefin Spa (inizio anno 2011) un primo contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.

L'importo finanziato ammontava ad Euro 23.000,00, da rimborsare in 10 anni e con trattenute mensili in busta paga di Euro 270.

Successivamente, dal perdurare della relazione con la signora Nunziata, in data 3.12.2013 nasceva il figlio Martin Nunzio Abbruzzese.

Vista la gravidanza della signora Nunziata ed in previsione della nascita del figlio, il sig. Abbruzzese otteneva il trasferimento da Codroipo a Verona ancora nel giugno del 2013 provvedendo a trasferire la propria residenza per un breve periodo in comune di San Bonifacio presso l'abitazione della compagna signora Nunziata (a far data da giugno 2013 sino a settembre 2013), e successivamente in Verona (da settembre 2013 ad oggi), presso alloggio di servizio fornito dal Ministero della Difesa.

Il sig. Abbruzzese e la sig.ra Nunziata, tuttavia, non hanno mai contratto matrimonio ed anzi il legame sentimentale tra i due è sempre stato caratterizzato da continue tensioni.

Nel corso del tempo, i rapporti con la signora Nunziata sono definitivamente deteriorati, al punto da convincere quest'ultima – verso la fine dell'anno 2018 – a presentare ricorso ai sensi dell'art. 337 bis c.c. per la disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio.

Il procedimento veniva definito con accordo consensuale che prevedeva – dal punto di vista strettamente economico – il versamento fisso della somma di Euro 300,00 mensili per il mantenimento del figlio Martin Nunzio, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese accessorie ordinarie e straordinarie così come indicate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.



In ogni caso, ancora prima del provvedimento giudiziale di cui sopra, il sig. Abbruzzese ha sempre provveduto al sostentamento delle spese medico/sanitarie che si rendevano necessarie nonché le successive spese per retta di asilo nido e poi scuola dell'infanzia.

Medio tempore, a partire da ottobre 2015 fino ad aprile 2022 (periodo che lo scrivente gestore ha ritenuto di indagare al fine di determinare la causa del sovraindebitamento), il sig. Abbruzzese ha contratto i seguenti finanziamenti:

1. Finanziamento n. 737045 erogato da IBL Banca in data 2.10.2015 da rimborsare in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio (trattenuta mensile in busta paga di Euro 300,00 a far data da gennaio 2016); tale finanziamento è stato utilizzato quanto ad Euro 16.687,05 per estinguere il precedente finanziamento con cessione del quinto erogato nel 2011 da Sefin Spa mentre Euro 9.365,23 venivano accreditati su c/c intestato al ricorrente;
2. Finanziamento n. 1572729 erogato da BNL Spa in data 22.12.2015 da rimborsare in 120 rate mensili di Euro 184,32 ciascuna; somma accreditata sul c/c del ricorrente: Euro 13.986,95;
3. Finanziamento n. 20025894643716 di Euro 30.000,00 erogato da Findomestic Spa in data 28.12.2016 da rimborsare in 120 rate mensili di Euro 348,00 ciascuna; tale finanziamento è stato utilizzato quanto ad Euro 17.550,00 per estinguere precedenti esposizioni derivanti da carte revolving emesse dalla stessa Findomestic Spa, mentre Euro 12.450,40 venivano accreditati sul c/c intestato al ricorrente;
4. Finanziamento n. 90314 di Euro erogato da Inpdap in data 31.07.2017; somma accreditata sul c/c del ricorrente: Euro 7.607,05;
5. Finanziamento n. 837588 erogato da IBL Banca in data 2.02.2018 da rimborsare in 120 rate mensili con delega di pagamento a carico del datore di lavoro e conseguente trattenuta mensile in busta paga di Euro 360,00, a far data da aprile 2018); tale finanziamento è stato utilizzato quanto ad Euro 6.806,06 per estinguere il precedente finanziamento erogato da Inpdap nel 2017 mentre Euro 26.052,51 venivano accreditati su c/c intestato al ricorrente;
6. Finanziamento n. 20022974783 di Euro 43.500,00 erogato da Findomestic Spa in data 13.03.2019 da rimborsare in 120 rate mensili di Euro 492,90 ciascuna; tale finanziamento è stato utilizzato in parte per estinguere il finanziamento n. 20025894643716 erogato dalla stessa Findomestic nel dicembre 2016 ed in parte



per estinguere ulteriore esposizione derivante da carta revolving emesse dalla stessa Findomestic Spa; Euro 15.797,58 venivano accreditati sul c/c intestato al ricorrente;

7. Finanziamento n. 61310275 di Euro 13.000,00 erogato da Agos Ducato Spa in data 11.06.2019 da rimborsare in 120 rate mensili di Euro 179,00 ciascuna;
8. Finanziamento n. 592555 erogato da IBL Banca in data 16.10.2019 da rimborsare in 120 rate mensili mediante cessione del quinto dello stipendio (trattenuta mensile in busta paga di Euro 370,00 a far data da dicembre 2019); tale finanziamento è stato utilizzato quanto ad Euro 17.985,68 per estinguere il precedente finanziamento con cessione del quinto erogato nel 2015 dalla stessa IBL Banca (fin. n. 737045), mentre Euro 18.437,07 venivano accreditati su c/c intestato al ricorrente;
9. Finanziamento n. 188731 erogato da IBL Banca in data 1.04.2022 da rimborsare in 96 rate mensili con delega di pagamento a carico del datore di lavoro e conseguente trattenuta mensile in busta paga di Euro 380,00 (a far data da aprile 2022); tale finanziamento è stato utilizzato quanto ad Euro 23.005,69 per estinguere il precedente finanziamento erogato nel 2018 dalla stessa IBL Banca (fin. n. 837588), mentre Euro 7.925,22 venivano accreditati su c/c intestato al ricorrente.

Il sig. Abbruzzese si è quindi impegnato, nel periodo oggetto di verifica, con la sottoscrizione di ben nove contratti di finanziamento.

L'impegno finanziario assunto dal ricorrente (al lordo degli interessi contrattuali di volta in volta pattuiti in contratto) ammonta a complessivi Euro 288.065,45.

Al netto delle operazioni di consolido e/o estinzione anticipata dei finanziamenti indicati, la situazione debitoria oggi accertata in capo al sovraindebitato è la seguente:

- IBL-CF SPV srl (succeduta a BNL Spa): Euro 9.529,00 come da segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi;
- Ifis NPL Investing Spa (succeduta a Findomestic Spa): Euro 41.333,00 come da segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi;
- Agos Ducato Spa (servicer Sunrise SPV Z280 srl): Euro 14.586,00 (come da segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi;



- Ibl Banca Spa Euro 67.520,00 (di cui Euro 32.560 per contratto n. 592555 ed Euro 34.960 per contratto n. 188731 come da comunicazione p.e.c. del 23.08.2022).

Pertanto, **l'esposizione complessiva verso gli istituti di credito e le società finanziarie sopra indicate ammonta a complessivi Euro 132.968,00 in linea capitale.**

Lo scrivente ha provveduto altresì ad inviare richiesta di accesso alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, nonché ad eseguire verifiche mediante accesso alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia ed alla centrale Crif, oltre a circolarizzazione crediti inviata Comune di Verona nonché all'ente di riscossione Solori Spa.

Tutte le verifiche sopra indicato hanno escluso la presenza di ulteriori posizioni di debito in capo al sig. Abbruzzese.

b. Sulla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni e conseguente ragione dell'incapacità di adempimento

Sul punto oggetto di esame il sig. Abbruzzese, nella propria relazione sulle cause del sovraindebitamento, non deduce fatti particolari se non – come detto in precedenza – l'aumento dei costi di gestione del proprio nucleo familiare in rapporto al proprio stipendio.

Lo scrivente gestore, analizzando gli estratti di conto corrente del periodo preso in esame (da 2015 a 2022), le buste paga di periodo nonché i certificati storici di residenza, ha potuto appurare quanto segue.

Per quanto riguarda il nucleo familiare, come già precisato, il sig. Abbruzzese ha convissuto stabilmente con la signora Nunziata soltanto per un brevissimo periodo (da giugno a settembre 2013).

Da quanto potuto verificare direttamente dal ricorrente, nel periodo che ha preceduto il trasferimento da Codroipo a Verona (da 2010 a 2013), il sig. Abbruzzese ha sicuramente sostenuto i maggiori costi derivanti da relazione sentimentale a distanza (basti pensare alle sole spese di trasporto), ma certamente non tali da creare una situazione di squilibrio tra entrate ed uscite da potersi definire irreversibile.

Al tempo, l'impegno finanziario dedotto dal sig. Abbruzzese vedeva una trattenuta mensile in busta paga di Euro 270,00 (finanziamento garantito da cessione erogato nel 2011 da Sefin Spa), oltre a finanziamento di Euro 10.000 erogato da BNL Spa nel 2009.



Nemmeno successivamente al trasferimento a Verona ed alla nascita del figlio si può ritenere che siano maturate le condizioni che hanno portato allo squilibrio finanziario in esame.

Come detto, inizialmente il sig. Abbruzzese ha convissuto con la signora Nunziata trasferendosi nella casa di proprietà di quest'ultima, contribuendo certamente alle spese quali utenze e alimenti ma trovandosi a non dover più sostenere i costi di una locazione come quando era di stanza a Codroipo.

Una volta lasciata l'abitazione della compagna (settembre 2013), il ricorrente ha usufruito di del c.d. "*alloggio di servizio collettivo - ASC*" previsto dal Ministero della Difesa con trattenuta applicata direttamente in busta paga di circa Euro 30/mese.

Tale situazione abitativa, che si è protratta fino ad aprile 2021, ha permesso al ricorrente di non sostenere le spese mensili legate alle utenze quali luce, acqua e gas.

Da aprile 2021 alla data odierna, il ricorrente ha iniziato ad usufruire di abitazione messa a disposizione sempre dal Ministero della Difesa al canone agevolato di Euro 150/mese pagato direttamente con trattenuta in busta paga.

Nel corso dell'anno 2013 lo stipendio netto medio mensile (già al netto della cessione del quinto e del fitto per alloggio ASC) ammontava a circa Euro 1.350/mese per aumentare fino a Euro 1.550/mese nell'anno 2015.

Nell'anno 2015 il sig. Abbruzzese ha estinto il finanziamento contratto con Sefin Spa (cessione del quinto), tramite accensione di un nuovo finanziamento con cessione, erogato da IBL Banca Spa (la trattenuta in busta paga aumenta da Euro 270 ad Euro 300/mese) ed ha rinegoziato con BNL Spa il precedente finanziamento chirografario erogato dal medesimo istituto con piano di ammortamento a rata fissa di Euro 184/mese, ottenendo complessivamente erogazione di nuova finanzia per complessivi Euro 24.724,16.

Tali operazioni, benché abbiano comportato un aumento degli impegni finanziari mensili, possono essere ritenute compatibili con l'aumento della retribuzione media mensile nel frattempo maturata dal ricorrente ed hanno consentito di far fronte (direttamente e/o tramite rimborso in favore della signora Nunziata) agli inevitabili aumenti delle spese mensili per il figlio (a titolo esemplificativo, retta asilo nido, spese pediatriche).

Dedotti gli impegni finanziari sopra descritti, la quota residua di stipendio disponibile per il sostentamento proprio e del figlio ammontava a circa 1.370Euro/mese.



La situazione finanziaria del sig. Abbruzzese inizia a mutare alla fine dell'anno 2016, allorquando viene acceso nuovo finanziamento con Findomestic Spa (descritto al n. 3 dell'elenco esposto al paragrafo che precede – rateo 348Euro/mese) che vede l'erogazione di Euro 30.000,00 di cui ben Euro 17.550,00 utilizzati per estinguere debiti per utilizzo carta revolving (esposizione non dedotta dal ricorrente).

Tale ulteriore impegno finanziario, riduce la quota di stipendio disponibile per il sostentamento proprio e del figlio a poco più di Euro 1.000/mese.

Successivamente nel periodo da luglio 2017 a ottobre 2019 vengono sottoscritti ben cinque contratti di finanziamento (descritti dal n. 4 al n. 8 dell'elenco esposto al paragrafo che precede) che hanno portato ad un definitivo squilibrio finanziario rispetto alla capacità restitutoria del sig. Abbruzzese, in quanto non compensata dalla pur aumentata retribuzione media mensile.

A titolo esplicativo, nel triennio 2019-2021 la situazione reddituale del sig. Abbruzzese era la seguente:

- retribuzione media mensile (già al netto delle due trattenute in busta paga in favore di IBL Banca e delle trattenute per alloggio di servizio): Euro 1.672.

Come detto sopra, nel corso dell'anno 2019 il ricorrente – nel periodo ricompreso tra il mese di marzo ed il mese di ottobre – accendeva tre nuovi finanziamenti con cui otteneva liquidità per complessivi Euro 47.235.

Tale liquidità, spalmata nel triennio 2019-2021, ha garantito una ulteriore disponibilità media mensile di Euro 1.312 che, sommata alla retribuzione media mensile di periodo, ha permesso al sig. Abbruzzese di disporre mensilmente della somma di Euro 2.984 dalla quale detrarre le rate mensili a rimborso dei seguenti finanziamenti:

- detrazione per rata finanziamento BNL n. 1572729: -184;
- detrazione per rata finanziamento Findomestic n. 20022974783: -492;
- detrazione per rata finanziamento Agos n. 61310275: -179;

per una disponibilità finanziaria media mensile disponibile di Euro 2.129, superiore pertanto di oltre Euro 700/mese rispetto alla quantificazione per le spese necessarie al sostentamento proprio e del figlio (Euro 300/mese), fatta in sede di domanda all'OCC.

Tuttavia, nel corso dell'anno 2021, il ricorrente – ad eccezione delle prime due rate annuali – ha interrotto il rimborso dei finanziamenti erogati da Findomestic Spa ed Agos



Spa e ad inizio dell'anno 2022 ha rinegoziato una cessione IBL Banca per ottenere ancora nuova finanza per Euro 7.925.

A fronte della articolata situazione sopra descritta, l'esame della documentazione bancaria (estratti di conto corrente), ha permesso mettere in evidenza la seguente situazione

Le movimentazioni bancarie analizzate sono costituite prevalentemente da prelievi in contante e da ricariche di carte revolving, oltre agli addebiti dei ratei di Findomestic, BNL e Agos (gli altri finanziamenti hanno trattenuta in busta).

Le movimentazioni per le spese necessarie al sostentamento quali bollette delle utenze, vitto e alloggio (quest'ultimo già decurtato in busta paga) sono di importo esiguo.

È stato possibile verificare altresì che dall'1.01.2015 al 30.06.2022 il sig. Abbruzzese ha eseguito pagamenti a mezzo bancomat per Euro 14.750 in gioco (sale Admmiral ecc.).

Questi movimenti sono solo quelli individuati nel corso degli anni poiché eseguiti tramite pagobancomat; tuttavia, dagli estratti di conto corrente bancario, in concomitanza con i suddetti pagobancomat, spesso si rilevano notevoli prelievi in contanti.

A titolo esemplificativo, nel periodo 1-30 settembre 2016 risultano pagamenti in favore di Admiral per € 1.600 oltre a Euro 5.200 di prelievi in contanti ed ulteriori pagamenti con carta credito per oltre Euro 1.000 (di cui non sono noti i beneficiari a causa della mancanza degli estratti delle carte di credito).

Medesima evidenza anche per il periodo 30.11-22.12.2016; più precisamente, in data 30.11.2016 viene liquidato un finanziamento Findomestic per Euro 12.450 (anche se l'importo capitale di detto finanziamento è pari ad Euro 30.000 in parte trattenuto a chiusura di precedenti posizioni) e a partire dal giorno successivo vengono eseguiti prelievi in contanti per Euro 4.120, pagobancomat in favore di sale giochi per Euro 1.950 e ricariche carta prepagata per Euro 1.840.

A dicembre 2017 (21.12.2017) viene erogato l'anticipo pari ad Euro 3.000,00 relativo ad una cessione IBL e in data corrispondente pagamenti in favore di altra sala gioco per € 750.

Tra novembre e dicembre 2018 risultano pagobancomat in favore di varie sale gioco per Euro 2.100, oltre a numerose ricariche delle carte prepagate e prelievi in contanti.

A marzo 2019, sempre Findomestic eroga finanziamento per Euro 43.500 in linea capitale anche se l'accredito in conto corrente avvenuto in data 19.03.2019 è di soli Euro 15.797 (al netto della trattenuta per la chiusura di precedenti rapporti); nei dieci giorni successivi



il sig. Abbruzzese esegue pago bancomat in favore di varie sale gioco per Euro 1.550, prelievi in contanti per Euro 2.190 ed utilizzo carte credito per Euro 1.200.

La situazione si ripete ad ottobre 2019 dopo l'erogazione di Euro 10.000 da IBL per l'anticipo di altra cessione del quinto; numerosi prelievi in contanti e numerosi pagamenti verso sale giochi.

Tra l'altro si rileva che, ad agosto 2018 il sig. Abbruzzese ha ricevuto una donazione per Euro 10.000 "*per estinzione prestito*" da parte della sorella (Abbruzzese Maria Michela) che tuttavia non sembra essere stato utilizzato a tale scopo.

La verifica eseguita è tuttavia soltanto parziale in quanto non si è potuto avere accesso agli estratti conto delle carte di credito appoggiate sul conto corrente che il sig. Abbruzzese aveva acceso presso BNL Spa (gli estratti in questione – consultabili solo online – non sono più nella disponibilità del ricorrente in quanto relativi a rapporti estinti, per i quali il sig. Abbruzzese non ha più accesso alla propria posizione personale e in relazione ai quali Banca BNL a cui è stato chiesto l'invio dei documenti, non ha mai fornito riscontro).

Il sig. Abbruzzese, a cui è stato espressamente chiesto di dare conto delle finalità dei numerosi prelievi in contanti rilevati nel corso del tempo, ha dato atto di avere un problema di ludopatia e di aver avviato apposito percorso riabilitativo, attualmente in fase di monitoraggio e valutazione, così come certificato da UOC Verona Dipendenze presso la ULSS9 Scaligera.

In conclusione, si è potuto accertare come incapacità di adempimento e cause del sovraindebitamento siano evidentemente da ricondurre alla patologia di cui sopra.

c. Eventuale presenza di condizioni soggettive ostative in relazione alla richiesta di accesso alla procedura di sovraindebitamento

Alla luce di quanto esposto dal ricorrente e dalle conseguenti verifiche svolte dallo scrivente gestore, non sono stati riscontrati atti in frode ai creditori o caratterizzati da malafede.

Quanto invece alla possibile sussistenza di colpa grave, essa viene valutata in rapporto alla dichiarata sussistenza della problematica afferente il gioco d'azzardo (ludopatia), che il ricorrente indica essere insorta a seguito della chiusura del rapporto sentimentale intrattenuto con la signora Nunziata e con le inevitabili ricadute che esso ha avuto nel rapporto con il figlio minore.



Come già esposto nel corso della presente relazione, il sig. Abbruzzese e la sig.ra Nunziata non hanno mai intrattenuto un rapporto sentimentale stabile, ma al contrario caratterizzato da numerosi contrasti.

Tale instabilità del rapporto sentimentale – riferisce il sig. Abbruzzese – ha avuto anche conseguenze sulla crescita del figlio Martin Nunzio Abbruzzese (n. 2013) che fin dalla tenera età ha avuto – e continua ad avere – necessità di supporto psicologico.

A fronte di tale situazione, il sig. Abbruzzese – come detto – riferisce di aver iniziato a frequentare le sale slot.

Per quanto ha potuto appurare lo scrivente tramite le movimentazioni bancarie, la maggior parte dei pagamenti elettronici in favore delle sale da gioco (nonché dei numerosi concomitanti prelievi in contanti), è stata rilevata nel periodo che va da settembre 2016 alla fine dell'anno 2019.

Tale periodo coincide tra l'altro, con il lasso temporale in cui il sig. Abbruzzese ha acceso il maggior numero di finanziamenti e sempre in tale periodo la sig.ra Nunziata ha promosso ricorso per la disciplina dell'esercizio della potestà genitoriale.

Da quanto è emerso, è plausibile ritenere che il ricorrente non sia semplicemente dedito al gioco d'azzardo, quanto piuttosto sia affetto da un vero e proprio disturbo patologico, sorto (o eventualmente aggravatosi) a seguito delle vicende familiari che lo hanno coinvolto.

Si ritiene debba essere tenuto in considerazione – ai fini della valutazione sulla sussistenza o meno di elementi ostativi all'accesso della procedura e quindi della colpa grave – la circostanza che il sig. Abbruzzese (che inizialmente aveva ommesso di riportare tale patologia nel proprio ricorso introduttivo), si sia determinato ad intraprendere un percorso riabilitativo così come attestato direttamente dall'UOC Dipendenze di Verona.

Sulla ammissibilità a siffatta procedura da sovraindebitamento anche a fronte di crisi e/o insolvenza imputabili al gioco d'azzardo, si sono pronunciati – in senso affermativo – il Tribunale di Ravenna, 22 luglio 2022; il Tribunale di Trieste, 16 agosto 2021; il Tribunale di Catania, 11 agosto 2020.

d. Sulla valutazione del merito creditizio del Sig. Abbruzzese da parte dei soggetti finanziatori

Come descritto nell'elenco dei finanziamenti riportato alle pagg. 4 e 5 della presente relazione, la maggior parte di essi sono stati contratti ad estinzione di precedenti mutui,



spesso erogati dal medesimo finanziatore; tale operazione di consolido ha comportato, di volta in volta, l'aumento progressivo del rateo di rimborso.

A titolo esemplificativo, Findomestic Spa in data 13.03.2019 eroga il finanziamento n. 20022974783 di Euro 43.500,00 con cui ha provveduto all'estinzione di finanziamento ed esposizione di carte revolving dalla stessa erogate; il rateo di tale finanziamento ammontava ad Euro 492,90/mese.

In tale occasione Findomestic Spa avrebbe dovuto valutare il merito creditizio, in relazione al reddito disponibile del soggetto da finanziare, dedotto l'importo necessario al mantenimento di un dignitoso tenore di vita (come disposto dall'art. 68 comma 3 CCI). Pertanto, considerato che all'epoca, il ricorrente disponeva di una busta paga netta di circa Euro 1.500/mese (già decurtata di due trattenute in favore di IBL Banca e dell'alloggio di servizio), detratta la rata di Euro 492,90 sopra indicata oltre all'ulteriore rata di Euro 184,00 per finanziamento BNL al tempo in essere, in favore del sig. Abbruzzese sarebbe residuo l'importo di Euro 823,10 per il mantenimento proprio e del figlio.

Ancora peggiore la situazione dal punto di vista della valutazione del merito creditizio, in capo ad Agos Ducato Spa che in data 11.06.2019 ha erogato il finanziamento n. 61310275 di Euro 13.000,00 rimborsabile in 120 rate dell'importo di Euro 179 ciascuna. Infatti, dedotto tale ulteriore rateo, il reddito disponibile su cui valutare il merito creditizio in rapporto alla necessità di disporre di un importo sufficiente ad un mantenimento dignitoso, si abbassava addirittura ad Euro 644,10/mese per il mantenimento proprio e del figlio.

Altrettanto dicasi con riguardo all'ultimo finanziamento erogato da IBL Banca Spa in data 1.04.2022 (fin. n. 188731) rimborsabile mediante delega di pagamento a carico del datore di lavoro in 96 rate mensili dell'importo di Euro 380 ciascuna.

Tale finanziamento, anch'esso erogato a chiusura di un precedente finanziamento della stessa IBL, è stato deliberato allorquando il sig. Abbruzzese risultava già segnalato a sofferenza da Florence SPV srl (servicer di Findomestic Spa) per la somma di Euro 41.333;00; da Sunrise SPV srl (servicer di Agos Ducato Spa) per la somma di Euro 13.081,00; da BNL Spa per la somma di Euro 9.174,00.

e. Considerazioni finali sulla ammissibilità della proposta e della convenienza del piano



Quanto all'ammissibilità della proposta, ci si richiama alle considerazioni svolte in punto di condizioni ostative.

Come detto, il sig. Abbruzzese ha spontaneamente intrapreso un percorso riabilitativo presso l'UOC Dipendenze di Verona – ULSS9; essendo tale percorso solo alle fasi iniziali, non si è ancora potuto disporre di una diagnosi precisa sulle cause, né una valutazione sulla concreta efficacia della terapia riabilitativa ed allo stato non c'è possibilità di avere nuovi e più approfonditi certificati rispetto alla dichiarazione già rilasciata dal centro dipendenze.

Per quanto riguarda la valutazione sulla convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria si rileva quanto segue.

Il patrimonio del ricorrente è costituito dalla propria retribuzione e da un veicolo marca Alfa Romeo, mod. 159 Tg. EF 533 VK chilometraggio 360.000; l'ispezione ipotecaria eseguita su base nazionale è risultata essere negativa; non risultano compiuti atti di straordinaria amministrazione.

La proposta in esame che prevede l'accantonamento mensile di crediti futuri (retribuzione), per la durata di anni cinque, appare maggiormente conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.

In tale caso, infatti, considerato che il patrimonio del sig. Abbruzzese è costituito solamente da crediti futuri¹, si giungerebbe alla chiusura della liquidazione al decorso di tre anni (ovvero una volta maturati i termini per la richiesta di esdebitazione²) e con l'accantonamento di Euro 21.600,00 (rispetto ai 36.000 Euro oggetto di proposta di ristrutturazione).

Come precisato in principio, sono fatte salve le spese prededucibili che risultano composte da onorario dell'OCC per il quale il sig. Abbruzzese ha sottoscritto preventivo con cui riconosce compensi professionali per complessivi Euro 3.999,99 oltre Iva di legge e le ulteriori necessarie per pubblicazioni di rito.

¹ Il veicolo intestato al ricorrente, per vetustà e chilometraggio, non viene considerato ai fini della consistenza del patrimonio liquidabile; in ogni caso, il sig. Abbruzzese necessiterebbe di avere la disponibilità di un mezzo di trasporto per recarsi dal figlio.

² Tribunale di Verona, 20.09.2022 "(...) -) la procedura non può essere chiusa finché sia possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni; -) il debitore può ottenere l'esdebitazione, trascorsi tre anni dall'apertura della procedura; -) una volta dichiarata l'esdebitazione, l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento; -) conseguentemente l'apprensione delle quote di reddito del ricorrente, nei termini su indicati, dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI (...)".



Data la particolare natura da cui scaturisce la condizione di sovraindebitamento, potrà essere valutato dal Giudice in caso di omologa del piano, la nomina di un liquidatore³; in tal caso dovranno essere conteggiati anche i relativi oneri per compenso liquidatore.

In ogni caso, per garantire la fattibilità del piano, si ritiene necessario che con il decreto di cui all'art. 70 comma 1 CCI, il Giudice disponga il divieto delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Visto tutto quanto sopra esposto e dedotto, il sottoscritto gestore dichiara di aver fedelmente adempiuto agli obblighi di accertamento e verifica a cui è demandato ai fini del deposito della presente relazione particolareggiata.

Verona, lì 22 giugno 2023

Il gestore
(avv. Andrea Marchesini)

Letto, confermato, sottoscritto
Abbruzzese Matteo

³ Ipotesi in precedenza prevista dall'art. 13 comma 1 L. 3/2012 ma non dall'attuale art. 71 CCI.

